

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **34**

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2026. |
|-----------------|--|

L'anno duemilaventicinque, addì ventitrè del mese di dicembre, alle ore 17.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, recapitato a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

| | ASSENTE | |
|---------------------|--------------|------------------|
| | GIUSTIFICATO | NON GIUSTIFICATO |
| SARTORI RENATO | | |
| ARMANI ANTONIO | X | |
| BAGOZZI ALVARO | X | |
| BERTI DANIELA | | |
| LEOTTI GIUSEPPE | | |
| FACCINI HERMES | X | |
| MANNI CELESTINO | | |
| POLETTI ELEONORA | | |
| SPADA ROBERTO | | |
| RADOANI CLAUDIO | | |
| ROSA GIANLUCA | | |
| TAMBURINI ENRICA | | |
| VICARI GIANNI | | |
| ZULBERTI ALESSANDRA | | |

Assenti: Armani Antonio, Bagozzi Alvaro e Faccini Hermes (giustificati).

Assiste la Segretaria comunale Fioroni dott.ssa Lara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Sartori Renato, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 17.15 per la trattazione dell'oggetto previsto nell'ordine del giorno diramato con prot. n. 10254 del 17.12.2025.

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2026.

Il Sindaco relaziona sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Atteso che, con decreto n. 28 del 23.03.2016, adottato dal Commissario straordinario del neoistituito Comune di Borgo Chiese, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) e che, successivamente, è stato approvato un nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S. con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28.02.2022.

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 e che, se non adotta la relativa deliberazione, si applica l'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote e detrazioni vigenti.

Considerato che il comma 3 dell'art. 8 della L.P. n. 14/2014 dispone che le deliberazioni IM.I.S. devono essere adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le stesse si riferiscono.

Visti i Protocolli di finanza locale 2022–2025, nei quali la Giunta provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno confermato il quadro delle aliquote IM.I.S. in vigore dal 2018, istituendo aliquote standard agevolate per specifiche categorie catastali e assumendo l'impegno a garantire ai Comuni i trasferimenti compensativi per il minor gettito derivante dalle riduzioni applicate.

Preso atto che il quadro congiunturale, come descritto nel Protocollo di finanza locale per l'anno 2026 assunto al prot. dell'Ente n. 9598 dd. 25.11.2025, richiede il mantenimento delle misure agevolative fino al periodo d'imposta 2028, in considerazione delle esigenze di sostegno alle famiglie e al sistema produttivo locale.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 28.02.2022, con la quale sono state fissate le aliquote IM.I.S. per l'anno d'imposta 2022, come segue:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA | DETRAZIONE D'IMPOSTA | DEDUZIONE D'IMPONIBILE |
|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze | 0,35% | € 336,76 | |
| Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 e A9, e relative pertinenze | 0,00% | | |
| Fattispecie assimilate per legge (art. 5, comma 2, lettera b), della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 e A9 | 0,00% | | |
| Altri fabbricati ad uso abitativo (fabbricati dove i possessori non risiedono anagraficamente e relative pertinenze) | 0,895% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali | 0,55% | | |

| | | | |
|---|--------|--|------------|
| A10, C1, C3 | | | |
| Fabbricati iscritti nella categoria D2 | 0,55% | | |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00= | 0,55% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00= | 0,55% | | |
| Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale | 0,00% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9 | 0,79% | | |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00= | 0,79% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00= | 0,79% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00= | 0,00% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00= | 0,10% | | € 1.500,00 |
| Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895% | | |

Considerato che il Comune può modificare le aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.P. n. 14/2014, e che:

- l'aliquota per l'abitazione principale può essere diminuita fino all'azzeramento ma non aumentata;
- per i fabbricati strumentali all'attività agricola l'aliquota può essere compresa tra 0% e 0,20%;
- per gli altri immobili l'aliquota può essere fissata tra 0% e 1,31%;
- l'art. 8, comma 2, della L.P. n. 14/2014 consente ai Comuni l'assimilazione ad abitazione principale di specifiche tipologie abitative (non rientrano le categorie di lusso cat. A/1, A/8 e A/9), nonché l'applicazione di aliquote agevolate.

Preso atto che, con riferimento all'abitazione principale, la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 336,76, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto anche che, con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola, la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie non oggetto degli accordi medesimi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che, con riferimento alle fattispecie impositive, ha previsto in particolare, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.P. 14/2014 l'assimilazione ad abitazione principale per le seguenti fattispecie:

- Unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongano la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

Riscontrato che, a norma dell'art. 8, comma 4, del Regolamento IM.I.S. ("Versamento e riscossione ordinaria"), «il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre»;

Preso atto che, per l'anno d'imposta 2026, non ricorrono le condizioni per disporre il versamento in unica soluzione e che pertanto restano confermate le due rate alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti nella versione vigente.

Riconosciuto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Ritenuto di operare con urgenza stante la necessità di consentire in tempi rapidi la formalizzazione dei suoi contenuti, dichiarando la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione;
- Visti gli atti e la documentazione citati in premessa.

VISTI:

- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 20.06.2017;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2024;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.12.2024;

- il Regolamento di contabilità comunale vigente come modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 24.07.2024;
- il regolamento IMIS approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28.02.2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 di data 10.04.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) triennio 2025-2027;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2023/2025 (P.I.A.O.), aggiornamento 2025, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 72 del 21.07.2025 e relativa Policy;

Visto il Regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 28.12.2016;

- il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio tributi attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario previsto dagli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.)

VISTI INOLTRE:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 118/2011 e l'Allegato 4/1, nella versione attualmente vigente;
- il D. lgs. 267/2000;
- la L.P.30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015";
- Protocollo di finanza locale per l'anno 2026;
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

Con voti favorevoli n. 11 (undici) voti contrari n. 0 (zero) astenuti n. 0 (zero), su n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. di determinare**, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta **2026**:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALiquOTA | DETRAZIONE D'IMPOSTA | DEDUZIONE D'IMPONIBILE |
|---|----------|----------------------|------------------------|
| Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze | 0,35% | € 336,76 | |
| Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 e A9, e relative pertinenze | 0,00% | | |
| Fattispecie assimilate per legge (art. 5, comma 2, lettera b), della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 e A9 | 0,00% | | |
| Altri fabbricati ad uso abitativo concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il II° grado. | 0,00% | | |
| Altri fabbricati ad uso abitativo (fabbricati dove i possessori non risiedono anagraficamente e relative pertinenze) | 0,895% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 | 0,55% | | |
| Fabbricati iscritti nella categoria D2 | 0,55% | | |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00= | 0,55% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00= | 0,55% | | |
| Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale | 0,00% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9 | 0,79% | | |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00= | 0,79% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00= | 0,79% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00= | 0,00% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00= | 0,10% | | € 1.500,00 |
| Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895% | | |

- di confermare**, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice, che per l'anno d'imposta 2026 il versamento dell'imposta dovuta avvenga nelle due rate ordinarie con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre;
- di dare atto** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola.
- di dare atto** che ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 3 lettera d) della L.P. n. 14 del 2014, dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dell'anno d'imposta;

- 5. Di dichiarare**, con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
- 6. di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Sartori Renato

LA SEGRETARIA COMUNALE
Fioroni Lara